

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

All.: 2; ann.: //.

OGGETTO: Ripetibilità di emolumenti corrisposti a vuoto ai dipendenti militari rimasti assenti dal servizio per responsabilità di terzi.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

1. SCOPO

La presente circolare è intesa a disciplinare la procedura per il recupero degli emolumenti corrisposti a vuoto al personale militare rimasto assente dal servizio per infortuni derivanti dalla responsabilità dei terzi, rappresentando per le Forze Armate/Arma dei Carabinieri le linee guida da seguire.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 3 agosto 1999, n. 265, "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, "Codice delle Assicurazioni Private";
- D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, "Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209";
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'Ordinamento Militare";
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'art. 14 della Legge 246/2005";
- Decreto del Ministro della Difesa in data 16 gennaio 2013, "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa";
- art. 1219 c.c. (Costituzione in mora);
- art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito);
- art. 2050 c.c. (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose);
- art. 2054 c.c. (Circolazione di veicoli);
- art. 2055 c.c. (Responsabilità solidale);
- art. 2947 c.c. (Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno);
- art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose);
- artt. 137 e segg. c.p.c. (Notifiche).

3. GENERALITA'

La ripetibilità degli emolumenti corrisposti a vuoto per responsabilità dei terzi consiste nell'esercizio dell'azione legale da parte dell'Amministrazione della Difesa (d'ora in avanti A.D.) per il recupero delle competenze stipendiali erogate ai propri dipendenti militari, rimasti assenti dal servizio per fatti lesivi imputabili a terzi. Il fatto illecito (lesivo) deve essere compiuto da un soggetto estraneo (terzo responsabile) al rapporto contrattuale, esistente tra il dipendente militare e l'A.D. e deve incidere causalmente sulla possibilità del

militare di soddisfare l'obbligazione consistente nell'adempimento del proprio servizio. In tale fattispecie, il Ministero della Difesa, in qualità di datore di lavoro, risulta titolare del diritto al risarcimento (ex art. 2043 c.c.) per l'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa che, per contratto o per legge, deve, comunque, retribuire.

Gli eventi lesivi possono essere distinti essenzialmente in due tipologie: eventi a seguito di incidente stradale ed eventi di altro genere. Con riguardo alla competenza per la loro trattazione in sede centrale, invece, gli eventi vanno suddivisi a seconda che il sinistro si sia verificato durante il servizio o fuori dello stesso. A seguito del Decreto del Ministro della Difesa in data 16 gennaio 2013, infatti, la Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) è competente per il solo recupero del credito erariale scaturito dalle lesioni a seguito di incidenti stradali (in orario *extra lavorativo* e in orario di servizio e/o in *itinere*, questi ultimi solo se a bordo di mezzi privati/pubblici), di sinistri di vario genere di natura privata e di sinistri in servizio (es. aggressione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale), con l'esclusione dei sinistri stradali in danno di personale militare a bordo di automezzi militari i quali rientrano nelle competenze del VI Reparto del Segretariato Generale della Difesa.

4. INCIDENTI STRADALI E DI VARIA NATURA

Per maggiore comprensione, si elencano, di seguito, le principali casistiche di sinistri di competenza di questa Direzione Generale riconducibili alla responsabilità dei terzi:

- incidenti stradali di natura privata (al di fuori dell'orario di servizio);
- incidenti stradali di natura privata in servizio verificatisi *in itinere*, vale a dire nel tratto da o per la sede di servizio e l'abitazione, compresi gli spostamenti a bordo di mezzi privati/pubblici e a piedi;
- incidenti di natura privata al di fuori dell'orario di servizio: sono quelli che si verificano durante il tempo libero (a esempio l'investimento sui campi da sci, la caduta in una buca non segnalata, da una rampa di scale priva dell'antiscivolo o del corrimano, ...);
- incidenti in servizio: casistica riguardante soprattutto gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e i militari in genere impiegati nei servizi di Polizia, che rimangono feriti a seguito della commissione di reati da parte dei terzi, quali resistenza o violenza a Pubblico Ufficiale, aggressione etc..

5. INCIDENTI STRADALI E ISTITUTO DELL'INDENNIZZO DIRETTO

L'introduzione della normativa del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) ha generato talune criticità riguardo alla corretta istruzione delle richieste risarcitorie prodotte dall'A.D..

Al fine di superare le problematiche verificatesi e di omogeneizzare la procedura della ripetibilità, rendendo più incisiva l'attività dell'A.D. nel recupero degli emolumenti corrisposti a vuoto, si riporta, di seguito, la sintesi di alcuni dei pareri legali emessi dalle Avvocature dello Stato in favore di questa Direzione Generale.

La procedura del risarcimento diretto in caso di incidente stradale è regolata dal combinato disposto del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 e del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con gli articoli 1, 3, 5 e 149. Particolare rilievo assume l'art. 5, il quale stabilisce che "*il danneggiato (...), del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto (di assicurazione) relativo al veicolo utilizzato*"; ai sensi dell'art. 1 per danneggiato deve intendersi "*il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro*"; infine l'art. 3 precisa che "*La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'art. 141 del Codice*".

A quanto già riportato si aggiunge che l'art. 149 individua i presupposti per l'applicazione della procedura speciale, stabilendo che *"in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato"*. Siffatta impostazione tende al risarcimento dei *"danni al veicolo nonché dei danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente"* e del *"danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139"*.

L'A.D. in qualità di danneggiata (in forma indiretta) dal sinistro, a mente dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, resta libera di poter agire **direttamente** nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, come già previsto dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza del 10 giugno 2009, n. 180, affermando che *"la disciplina del risarcimento diretto, alla luce di una corretta interpretazione, non è obbligatoria e non preclude al danneggiato la possibilità di agire nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa"*.

Pertanto, oltre a quanto sopra evidenziato dalla normativa alla quale tutte le Compagnie Assicurative si attengono e in considerazione del fatto che lo scopo dell'A.D., nell'istituto di che trattasi, è solo quello di recuperare un danno patito dall'Erario, è opportuno mettere in mora entrambe le Compagnie coinvolte nell'accaduto oltre, ovviamente, alla controparte conducente e/o proprietario dell'autovettura.

6. IL TERZO TRASPORTATO

Come accennato, il Codice delle Assicurazioni prevede una diversa disciplina nel caso in cui il terzo trasportato (passeggero) dell'autovettura rimasta coinvolta nel sinistro riporti delle lesioni. Pertanto, nel caso in cui il militare sia il passeggero, la norma di riferimento per individuare la Società a cui rivolgere la richiesta di risarcimento del danno è l'articolo 141 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 che recita: *"... il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (...) a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro"*.

Anche in questo caso, per gli stessi motivi già rappresentati al precedente punto 2., si raccomanda di rivolgere la richiesta risarcitoria alla Compagnia Assicuratrice e ai soggetti civilmente responsabili (conducente e/o proprietario) del veicolo, sul quale viaggiava il dipendente militare, nonché alla Compagnia Assicurativa del veicolo antagonista.

7. IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

La disciplina del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.) è regolata dall'art. 283 e segg. del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 che, come ribadito dall'Avvocatura Generale dello Stato con il parere 126960P del 30 marzo 2012 reso a questa Direzione Generale, *"non sembra escludere l'indennizzabilità del danno subito dall'Amministrazione datrice per la lesione del credito da lavoro, in quanto suscettibile di rientrare nella definizione di "danni a cose" subiti dal "terzo non trasportato" come dettato dal comma 2 dell'articolo 283"*.

Il F.G.V.S. è stato costituito presso la CONSAP S.p.A., che lo gestisce al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione. I presupposti per l'attivazione del Fondo sono quelli elencati al comma 1 del citato art. 283 e la richiesta per il risarcimento dei danni deve essere inoltrata, ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, direttamente all'impresa designata, competente per territorio, e alla CONSAP S.p.A.. Per impresa designata si intende la

Compagnia Assicurativa individuata in base al luogo in cui si è verificato l'incidente e designata con turnazione triennale dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), succeduto nelle sue funzioni all'ISVAP dal 1° gennaio 2013. Nella circostanza, si rammenta che la condizione sine qua non per poter accedere al Fondo di Garanzia è l'esistenza dei rilievi dell'incidente stradale da parte di una delle Forze di Polizia o la documentata presenza di testimoni che devono essere compiutamente generalizzati nella richiesta risarcitoria.

8. PERIODI DI MALATTIA A SEGUITO DELLE LESIONI RIPORTATE NEI SINISTRI

Frequentemente accade che i dipendenti militari, in particolar modo a seguito dei sinistri stradali, si assentino per lunghi periodi di tempo e, in sede di transazione per i danni propri riportati nell'incidente, si accordino con l'assicurazione gerente il sinistro riconoscendo e concordando un periodo di malattia minore rispetto a quello realmente goduto, così come indicato all'esito della visita legale effettuata dal medico fiduciario della compagnia assicurativa. Tale circostanza vanifica sovente l'azione di recupero dell'intero importo del credito erariale, facendo sì che l'A.D. debba limitarsi a ottenere un risarcimento parziale in linea con il periodo di malattia riconosciuto dalle parti in sede di ristoro dei danni personali. Sul punto, i pareri resi dalle Avvocature dello Stato sottolineano come in sede giudiziale le eventuali perizie che i Giudici dovessero chiedere a Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.), non si dovrebbe discostare dagli esiti delle visite mediche esperite dai medici fiduciari delle assicurazioni. Questa Direzione Generale, in accordo con i vari Legali Uffici dello Stato, al fine del recupero integrale del credito erariale, ha sempre motivato le sue azioni legali nei confronti delle assicurazioni ribadendo che l'efficienza fisica richiesta a un appartenente alle Forze Armate e di Polizia, proprio per la peculiarità dei compiti a questi attribuiti (in Patria e all'estero), è diversa da quella degli altri cittadini impiegati nei vari settori del mondo del lavoro. A tal proposito, al fine di sostenere le pretese erariali, a integrazione della prevista documentazione inviata dai Comandi a corredo della richiesta di ripetibilità, a suffragio dei lunghi periodi di malattia, vengono richieste le copie delle certificazioni con diagnosi circostanziate rilasciate da medici specialisti, gli esiti di esami diagnostici (quali T.A.C., Risonanze Magnetiche e RX), nonché copia della documentazione delle spese sostenute (ticket e/o ricevuta fiscale) che attestino i trattamenti effettuati e il costo delle singole prestazioni (come Laser, Tens o ultrasuoni etc.) eseguiti da personale specializzato, così come previsto dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994. La citata documentazione costituisce prova fondamentale della malattia e dell'iter seguito dal dipendente per la completa guarigione, poiché i meri certificati medici rilasciati dal medico curante (spesso specialisti differenti da quelli che sarebbero indicati per il tipo di lesioni riportate) in sede giudiziale, non sono sufficienti a sostenere l'onere probatorio e, di conseguenza, pregiudicano l'azione di rivalsa dell'Amministrazione.

Ciò posto, i vari Enti, Reparti e Comandi, a seguito della notifica da parte del militare dipendente dell'assenza dal servizio a seguito di infortunio imputabile alla responsabilità dei terzi, in caso di prolungata assenza dal servizio per malattia, dovranno rendere edotto il militare sulla necessità di fornire all'Amministrazione di appartenenza copia di tutta la documentazione probatoria relativa alle cure eseguite durante l'intero arco della malattia, come sopra indicato, al fine di consentire il recupero integrale del credito erariale.

Si rammenta, inoltre, che i periodi di malattia non possono essere assolutamente frazionati e devono essere consecutivi dal giorno dell'evento fino alla data del rientro in servizio. Questo perché, in sede di risarcimento, le Compagnie Assicurative non tengono in considerazione l'ulteriore periodo di assenza per malattia dopo il rientro in servizio, in quanto non più imputabile alle lesioni riportate. Soltanto nei casi, in cui siano state riportate gravi lesioni che necessitano di uno o più interventi chirurgici per il pieno recupero e che per loro natura

debbano necessariamente essere eseguiti a distanza l'uno dall'altro, i vari periodi di assenza (documentati) potranno essere computati ai fini del recupero del credito erariale in quanto diretta conseguenza del danno subito dal dipendente. Sarebbe, comunque, auspicabile, laddove possibile, nei casi di assenza dal servizio per periodi superiori ai venti giorni per le lesioni patite a seguito di incidente stradale, far convalidare la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato da medico militare, così da preservare da possibili eccezioni la pretesa risarcitoria dell'A.D..

9. LA PRESCRIZIONE

Altra problematica, rilevata nel corso degli anni è quella relativa alla corretta interpretazione e applicazione dell'istituto della prescrizione, regolato dall'art. 2947 c.c. che recita: *"Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile"*.

Ciò posto, le lesioni riportate dal personale dipendente a seguito dei sinistri stradali integrano l'astratta qualificazione del reato di lesioni personali colpose, previsto e punito dall'art. 590 c.p., facendo così sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 2050 c.c. (danno derivante da un'attività pericolosa) e, pertanto, la prescrizione applicabile non è più quella biennale bensì quella più lunga prevista per il citato reato. A tal proposito, si richiama l'attenzione sulle sentenze del 18 novembre 2008, n. 27337 e del 14 novembre 2011, n. 23795 con le quali la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: *"Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione di querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento ..."*.

Pertanto, ai fini dell'applicabilità del termine più lungo di prescrizione, previsto dal terzo comma dell'art. 2947 c.c., è sufficiente l'astratta qualificazione del fatto dannoso come reato, a prescindere dalle condizioni di procedibilità dell'azione.

Ciò nonostante, al fine di non dilatare i tempi di trattazione delle vertenze di ripetibilità, si consiglia di interrompere sempre la prescrizione su base biennale, invocando quella quinquennale soltanto nel caso in cui l'invio dell'atto interruttivo non sia in concreto andato a buon fine.

10. LA RICHIESTA RISARCITORIA

Tenendo conto di quanto illustrato in precedenza, la richiesta risarcitoria dovrà essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) rispettando le prescrizioni indicate dal combinato disposto dall'art. 148 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dall'art. 6 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254. Per brevità di trattazione, si riportano di seguito i principali contenuti che tale comunicazione deve contenere: *"... le generalità complete degli aventi diritto al risarcimento corredate dai relativi codici fiscali, l'indicazione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, l'eventuale consulenza medico-legale di parte ... le generalità complete degli assicurati, le targhe dei veicoli coinvolti, la denominazione delle imprese assicurative, le generalità degli eventuali testimoni, l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia e la dichiarazione*

di cui all'articolo 142 del Codice (delle Assicurazioni) circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie ...".

Nella circostanza, si richiama l'attenzione sul fatto che, una volta attivata la procedura per il risarcimento del danno, i militari dipendenti che hanno subito le lesioni e che, pertanto, sono rimasti assenti dal servizio, non possono rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa di assicurazione. L'eventuale rifiuto sospende i termini previsti dal comma 2 dell'art. 148 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, facendo dilatare i tempi previsti per il risarcimento (la mancata collaborazione dei dipendenti nella risoluzione delle vertenze assicurative è trattata al successivo para 12).

11. NOTIFICHE

La notifica degli atti interruttivi della prescrizione e la relativa messa in mora, da inviare a tutti i soggetti citati nei precedenti paragrafi, deve avvenire attraverso le forme previste dalla vigente normativa sulle notifiche (artt. 137 e segg. del c.p.c.). E' possibile utilizzare a tal fine la raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 149 c.p.c.) oppure la PEC (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). In entrambi i casi occorre conservare agli atti, come prova dell'avvenuta notifica e della corretta interruzione dei termini prescrizionali, le relative ricevute.

Nel caso di irreperibilità relativa del destinatario dell'atto, si applica la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. (si rammenta che la compiuta giacenza vale, comunque, come notifica eseguita, cfr. Cass. SS. UU. del 1° febbraio 2012, n. 1418), mentre in ipotesi di irreperibilità assoluta, va utilizzata la procedura di cui all'art. 143 c.p.c.. In entrambe le fattispecie, gli Enti, Reparti e Comandi potranno avvalersi degli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti (UNEP) competenti per territorio e, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della L. 3 agosto 1999, n. 265 e dell'art. 143 c.p.c., anche dell'Ufficio dei Messaggi comunali del Comune di residenza del destinatario dell'atto.

Si aggiunge che, nei casi di particolare difficoltà, potrà essere richiesta la notifica per il tramite del competente Comando dell'Arma dei Carabinieri.

Per quanto riguarda, invece, la notifica degli atti all'estero, la normativa è piuttosto vasta e regolata dalle varie Convenzioni internazionali a seconda delle Nazioni interessate. Per brevità di trattazione, si riferisce che le varie Convenzioni in merito sono reperibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale alla seguente pagina web:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/NormativaOnline/Normativa_consolare/ServiziConsolari/Notifiche/.

12. ADEMPIMENTI

Gli adempimenti necessari a seguito dell'assenza dal servizio dei militari dipendenti per le lesioni riportate negli incidenti cagionati dai terzi, seppur molto simili, si differenziano a seconda del tipo di sinistro, come specificato ai paragrafi 1 e 2.

Di seguito si elencano le operazioni da compiere:

a. Incidenti stradali:

- (1) diffidare tempestivamente, con data certa, tutte le parti interessate, dipendenti e terzi, a non concludere tra di loro accordi o transazioni, mediante pagamenti o rinunce, in pregiudizio degli interessi erariali, pena la non opponibilità di tali eccezioni alle pretese risarcitorie dell'Amministrazione;
- (2) interrompere i termini di prescrizione con contestuale messa in mora delle parti interessate al risarcimento del credito erariale, così come disposto nei precedenti paragrafi 3, 4, 5 e 7;
- (3) acquisire copia dei rilievi del sinistro, qualora siano intervenuti gli Organi di polizia, o copia della constatazione amichevole d'incidente sottoscritta dalle parti, oppure, in

mancanza della predetta documentazione, far produrre dichiarazione del dipendente rimasto infortunato dalla quale risulti chiaramente la dinamica del sinistro nonché l'indicazione delle eventuali responsabilità delle parti nella causazione dell'evento e delle fonti testimoniali. Inoltre, dovrà essere specificato lo stato della pratica risarcitoria avviata con l'Assicurazione e, in caso di contenzioso, lo stato della vertenza instaurata tra le parti con successiva acquisizione dell'eventuale sentenza passata in giudicato;

- (4) acquisire copia dell'intera documentazione sanitaria, così come indicato al paragrafo 6;
 - (5) produrre copia dello specchio riepilogativo degli emolumenti corrisposti a vuoto al dipendente durante l'intero periodo di malattia.
- b. Incidenti di altra natura (distinti dai sinistri stradali): acquisire copia delle eventuali relazioni/rilievi del sinistro effettuati dalle Forze di Polizia, delle denunce/querelle, delle dichiarazioni testimoniali e di ogni altro documento probatorio prodotto a seguito del sinistro, nonché copia della dichiarazione del dipendente rimasto infortunato sulla dinamica del sinistro e dell'eventuale sentenza passata in giudicato nel caso siano state adite le vie legali tra le parti. Rimangono invariate le disposizioni di cui ai sottoparagrafi (1), (2), (4) e (5) del comma a., relativi agli incidenti stradali.
- c. Incidenti in servizio (es. aggressione perpetrata durante un servizio di Ordine Pubblico o durante un'operazione di Polizia Giudiziaria):

- (1) acquisire copia delle eventuali relazioni/rilievi del sinistro effettuati dalle Forze di Polizia, delle denunce/querelle, delle dichiarazioni testimoniali e di ogni altro documento probatorio prodotto a seguito del sinistro nonché copia della dichiarazione del dipendente rimasto infortunato sulla dinamica del sinistro e dell'eventuale sentenza passata in giudicato, nel caso siano state adite le vie legali tra le parti;
- (2) acquisire copia delle relazioni di servizio, della denuncia o comunicazione della notizia di reato prodotte dai Militari operanti o dai rispettivi Comandi, nonché copia delle sentenze emesse dalla competente Autorità Giudiziaria, già passate in giudicato, nel caso si tratti di lesioni riportate durante i citati servizi di polizia. Rimangono invariate le disposizioni di cui ai sottoparagrafi (1), (2), (4) e (5) del comma a., relativi agli incidenti stradali.

Una volta inoltrata la richiesta risarcitoria alla Compagnia Assicurativa gerente il sinistro (secondo le citate modalità), trascorso il termine ordinario di 60 giorni che viene imposto alle Assicurazioni per effettuare il pagamento, in caso di mancata risposta, gli Enti, Reparti e Comandi dovranno seguire la vertenza mediante periodici solleciti o contatti diretti con i competenti centri di liquidazione danni, al fine di recuperare il credito erariale in tempi brevi. Qualora, in prossimità della scadenza del termine prescrizione biennale, la vertenza non dovesse essersi conclusa o si sia risolta parzialmente, la pratica dovrà essere inviata a questa Direzione Generale per l'adozione delle opportune iniziative legali attraverso l'interessamento della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Soltanto nel caso in cui l'Assicurazione gerente il sinistro comunichi di non voler risarcire il credito vantato dall'A.D., la pratica dovrà essere immediatamente inviata alla DGPM.

13. INOLTRO DELLE PRATICHE

In considerazione dell'elevato numero di contenziosi instaurati con le Compagnie Assicuratrici per il recupero del credito erariale e del continuo aumento delle relative vertenze, al fine di agevolare le operazioni di protocollazione ed esame delle pratiche di

ripetibilità di emolumenti corrisposti a vuoto al personale militare rimasto assente dal servizio per responsabilità dei terzi, le richieste dovranno essere inviate a questa Direzione Generale utilizzando il modulo in allegato "B" e corredate da tutta la documentazione indicata ai paragrafi 9 (ricevute dell'avvenuta notifica) e 10 (carteggio relativo all'evento). L'inoltro delle citate pratiche dovrà avvenire tramite posta elettronica con gli allegati (originati in copia semplice) in formato PDF.

14. DISPOSIZIONI

Si forniscono, in conclusione, alcune disposizioni a cui gli Enti, Reparti e Comandi dovranno attenersi nella trattazione delle pratiche di ripetibilità da terzi:

- a. la competenza nell'attivazione delle competenti Avvocature Distrettuali dello Stato per le pratiche di ripetibilità di emolumenti corrisposti a vuoto è di questa Direzione Generale che può autorizzare, su delega del Ministro della Difesa, le relative costituzioni in giudizio delle controparti;
- b. la periodica costituzione in mora delle parti e la gestione delle relative vertenze devono essere sempre seguite dagli Enti, Reparti e Comandi che hanno materialmente subito il danno (erogando a vuoto lo stipendio) e non devono seguire il militare dipendente negli eventuali successivi trasferimenti;
- c. le richieste di risarcimento inviate alle controparti dovranno sempre essere comprensive del calcolo degli interessi legali dal giorno del sinistro a quello del soddisfo (quest'ultimo termine in via presuntiva);
- d. nel caso in cui siano stati instaurati giudizi penali/civili tra le parti (considerando anche l'A.D., qualora pendano giudizi relativamente a operazioni di servizio svolte dai militari dell'Arma dei Carabinieri) prima dell'inoltro della relativa pratica, sarà necessario attendere il loro esito, acquisendo anche copia delle sentenze passate in giudicato, al fine di inquadrare correttamente i pro fili di responsabilità delle parti (eventualità più frequente nei sinistri stradali e nelle lesioni derivanti da reati come ad es. quello di rissa);
- e. una volta attivata la competente Avvocatura dello Stato da parte della DGPM, gli Enti, Reparti e Comandi non potranno assumere iniziative legali senza aver prima consultato questa Direzione Generale;
- f. attesi i tempi di trattazione delle vertenze da parte dei Legali Uffici, una volta ricevuta copia per conoscenza della lettera con la quale questa Direzione Generale ha attivato l'Avvocatura dello Stato, è opportuno che gli Enti, Reparti e Comandi attendano almeno un anno prima di richiedere informazioni sullo stato di trattazione del relativo contenzioso;
- g. qualsiasi comunicazione o offerta transattiva dovesse pervenire ai vari Enti, Reparti e Comandi dalle Compagnie assicuratrici dopo l'attivazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dovrà essere tempestivamente estesa al competente Legale Ufficio, informando contestualmente la DGPM per le immediate valutazioni del caso. Tale misura si rende necessaria in quanto, all'insaputa dei citati Organi Legali dello Stato, le Compagnie potrebbero avanzare offerte a tacitazione delle vertenze allorquando fosse già stata promossa l'azione giudiziale nei confronti delle controparti interessate da parte dell'Avvocatura dello Stato al fine di scongiurare la soccombenza in giudizio e la conseguente condanna alla refusione delle spese;
- h. una volta che la vertenza instaurata con la Compagnia Assicuratrice è definita in sede civile dalla competente Autorità Giudiziaria, a seguito della notifica della favorevole sentenza passata in giudicato, gli Enti, Reparti e Comandi dovranno intimare alle controparti interessate di effettuare il pagamento delle somme liquidate in sentenza entro 60 giorni, con l'ammonimento che la mancata esecuzione dell'invito darà seguito, senza ulteriori preavvisi, all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti per il recupero tramite Concessionario. In quest'ultimo caso, gli Enti, Reparti e Comandi, previ accordi diretti

- con il Concessionario competente, attiveranno la procedura di esazione del credito mediante iscrizione a ruolo;
- i. nei casi di soccombenza in giudizio, le relative sentenze dovranno essere inviate a questa Direzione Generale in copia conforme e corredate delle generalità complete, dei codici fiscali e degli estremi bancari (IBAN) degli aventi diritto al risarcimento. Nei casi in cui l'Avvocatura dello Stato si sia avvalsa di avvocati delegati per le cause fuori distretto, le relative parcelle dovranno essere inviate alla DGPM vistate per congruità dai Legali Uffici deleganti e corredate dalla copia originale della lettera di trasmissione dell'Avvocatura dello Stato;
 - j. nel caso insorgano difficoltà da parte dei dipendenti militari nel fornire la piena collaborazione all'A.D. nella risoluzione della vertenza, gli Enti, Reparti e Comandi dovranno renderli edotti sulle conseguenze scaturenti dalla violazione dei propri doveri derivanti dallo status di militari, previste dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'Ordinamento Militare" e dal D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'art. 14 della Legge 246/2005", nonché sul fatto che tale comportamento, laddove determini il mancato recupero degli emolumenti percepiti, è in grado di dare origine alla segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti per ipotesi di danno erariale;
 - k. in caso di decesso del personale militare a seguito del sinistro, la pratica di ripetibilità dovrà essere attivata soltanto in ipotesi di decesso successivo e non contestuale all'incidente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. D. c. (li) Paolo GEROMETTA)